



MM no. 03/2024 interessante l'adozione della convenzione fra i Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote riguardante l'organizzazione e la gestione della Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2024-2025.

Vico Morcote, 12 settembre 2024

Egregio signor Presidente,
Gentile signore, Egregi signori,
Onoranda Assemblea,

Premessa.

Richiamato l'art. 193a della Legge Organica comunale mediante il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione e per formale adozione la convenzione tra i Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote riguardante l'organizzazione e la gestione della scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2024-2025.

L'argomento era stato informalmente anticipato in occasione della seduta ordinaria dell'assemblea comunale tenutasi lo scorso 17 giugno 2024 durante la discussione sul consuntivo 2023.

Motivazioni.

A seguito della diminuzione del numero di allievi l'Ispettorato scolastico ha stabilito che a partire dall'anno scolastico 2024-2025 non vi sono più le condizioni per poter proporre una sezione di scuola dell'infanzia a Morcote, frequentata come noto anche dagli allievi del nostro Comune.

In virtù di questa situazione un Gruppo di lavoro appositamente istituito ha elaborato una proposta di soluzione che permetterà agli allievi dei due Comuni di frequentare la sede **di Bissone**, questo per il tramite di una specifica collaborazione intercomunale allestita allo scopo di garantire, nel limite del possibile, le necessarie condizioni di stabilità e continuità a beneficio delle famiglie, del corpo docenti e delle rispettive amministrazioni.

Proiezioni in termini di frequenza.

Indichiamo di seguito la proiezione (elaborata con i dati oggi conosciuti) interessante le frequenze alla scuola dell'infanzia per i tre Comuni interessati a partire dall'anno scolastico 2024/2025.

Periodo scolastico	Iscrizioni SI Bissone	Iscrizioni SI Morcote	Iscrizioni SI Vico Morcote	Totale iscrizioni
2024/2025	11	3	4	18
2025/2026	10	7	4	21
2026/2027	8	10	4	22

La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (LSISE) definisce che la scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni di età (art. 14). Le sezioni di scuola dell'infanzia non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi (art. 16 cpv. 1).

Dalla predetta proiezione e tenuto conto delle indicate basi legali appare evidente la necessità per i tre Comuni d'istituire una collaborazione intercomunale intesa a poter proporre e conseguentemente mantenere una sezione a Bissone.

Per queste principali ragioni la convenzione in esame risulta essere la soluzione concretamente praticabile per le esigenze di insegnamento ma nel contempo un primo concreto e proficuo passo verso una possibile futura collaborazione intercomunale ancora più ampia che potrà coinvolgere anche il Comune di Melide.

Ricordiamo infatti che gli Istituti scolastici di Bissone, Melide, Morcote e Vico Morcote già dispongono di una Direzione scolastica condivisa con sede a Melide.

Convenzione e aspetti finanziari.

Entrando nel merito dei principali articoli è possibile indicare quanto segue:

Art. 1 – base legale e scopo.

Le parti della convenzione sono i Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote.

Lo scopo della convenzione è quello di organizzare razionalmente e disciplinare i rapporti di collaborazione tra i Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote, per la gestione della Scuola dell'Infanzia, limitatamente per l'anno scolastico 2024-2025, riservato un eventuale rinnovo regolato dall'art. 8.



Art. 2 – ordinamento e sede dell'istituto scolastico.

Il Comune di Bissone assume il ruolo di Comune sede.

Art. 3 – finanziamento e ripartizione delle spese.

Questo articolo definisce le modalità di calcolo per il finanziamento della scuola dell'infanzia di Bissone da parte dei Comuni di Morcote e Vico Morcote. Sono riportate le basi di calcolo: alcune voci sono riprese dal Consuntivo del Comune di Bissone, altre sono stabilite a titolo forfettario.

Il costo di riferimento si compone di diversi costi descritti nell'art. 3 della convenzione. Esso verrà rapportato alla media degli allievi iscritti al 1° gennaio ed al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, in modo da poter calcolare il costo di riferimento per allievo.

Infine, il costo di riferimento **per allievo** viene fatturato dal Comune di Bissone ai Comuni di Morcote e Vico Morcote in funzione del numero dei loro allievi iscritti e domiciliati. In caso di arrivi e partenze di allievi durante l'anno scolastico il contributo verrà definito pro-rata temporis.

Proiezione dei costi in base ai dati di consuntivo 2023 e dei costi forfettari indicati nella Convenzione:

Voce di costo	Importo in CHF
totale spese centro di costo 211, dedotto sussidio cantonale	124'553
50% del costo alla voce 217.3120.003 "consumo riscaldamento"	6'948
totale costi alla voce 217.3120.004 "consumo energia elettrica"	1'997
totale costi alla voce 217.3130.000 "spese pulizia stabili"	20'721
costi di gestione stabile (forfettario)	8'000
costi per ammortamenti (forfettario)	27'000
Costo di riferimento - arrotondato	189'000

Totale allievi previsti (ordinamento 2024/2025)	18
Totale allievi di Morcote	3
Totale allievi di Vico Morcote	4

Costo di riferimento per allievo (189'000 / 18) - arrotondato	10'500
--	---------------

Costo annuale valutato per Morcote	31'500
Costo annuale valutato per Vico Morcote	42'000
Totale contributo per il Comune di Bissone	115'500

Dalla proiezione si evidenzia che il Comune di Bissone, per l'anno scolastico 2024/2025, riceverà un contributo dai Comuni convenzionati di CHF 73'500. Il Comune di Morcote dovrà versare un contributo di CHF 31'500, per il nostro Comune il contributo è preventivato in CHF 42'000.

Art. 4 – refezione scolastica.

Il Comune di Bissone dovrà garantire la refezione.

Gli allievi dei Comuni di Morcote e di Vico Morcote saranno esentati dal pagamento della tassa di refezione stabilita dall'Ordinanza Municipale sulle partecipazioni finanziarie ai servizi scolastici del Comune di Bissone (CHF 55.00 al mese e per allievo) questo perché i costi che ne derivano sono inglobati negli oneri finanziari della convenzione.

Resta tuttavia riservata la facoltà dei Comuni di definire una partecipazione delle famiglie come stabilito dall'art. 73a del Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.

Art. 5 – direzione scolastica e servizi extra scolastici.

Questi aspetti non sono regolati in questa convenzione.

Per la Direzione scolastica fa infatti stato la predetta specifica convenzione

Per i servizi extrascolastici saranno i singoli Municipi a definire le particolarità. Abbiamo al riguardo formulato la nostra disponibilità ad assicurare un accudimento sulla scorta di un costo lordo a nostro carico preventivato in CHF 5'700 dal quale andrà dedotta la partecipazione delle famiglie.



Comune di
Vico Morcote

Art. 6 – trasporto scolastico.

Stabilito che ogni Comune ha la competenza di organizzare il trasporto scolastico, abbiamo concluso un accordo con il Comune di Morcote al fine di assicurare il trasporto dei loro allievi per il tramite del veicolo in nostra dotazione. Il medesimo, stabilito in CHF 20'000, sarà suddiviso sulla base del numero degli allievi secondo le medesime modalità di ripartizione delle altre spese scolastiche.

Art. 7 – frequenza fuori Comune.

Ogni Comune, per i propri allievi domiciliati, mantiene la competenza sulla gestione di eventuali richieste di frequenza presso un altro istituto scolastico. Quindi la convenzione non trasferisce la competenza al Comune sede.

Art. 8 – durata, rinnovo e disdetta.

La convenzione ha una durata determinata e limitata per l'anno scolastico 2024/2025, ritenuto che i Comuni di Morcote e Vico Morcote potranno chiedere al Comune di Bissone di rinnovare l'accordo per il tramite di una nuova convenzione, questo sulla base delle risultanze che scaturiranno da questa prima esperienza.

Art. 10 – entrata in vigore.

Tenuto conto dell'indispensabile esigenza di assicurare le frequenze già con il prossimo mese di settembre comprenderete certamente che l'accordo è stato comunque già stato sottoscritto dai rispettivi Municipi non essendoci tempisticamente le oggettive possibilità di coinvolgere l'Assemblea comunale nel corso del periodo estivo. Per questo motivo il dispositivo decisionale rileva l'occorrenza di determinare l'adozione della presente convenzione con effetto retroattivo con l'inizio dell'anno scolastico 2024-2025.

Procedura di adozione.

Come indicato in sede di premessa la convenzione dev'essere adottata dai legislativi comunali. Analogamente ai regolamenti l'art. 186 cpv. 2 LOC indica che l'approvazione deve avvenire mediante voto sul complesso. Il voto sui singoli articoli avviene infatti esclusivamente se vi sono proposte di modifica (emendamenti) rispetto alla proposta municipale.

Nello specifico appare comunque corretto rendervi attenti che le medesime determinerebbero importanti complessità di procedura, ciò tenuto conto che i Legislativi sono chiamati ad adottare un medesimo testo che, se modificato, determinerebbe l'occorrenza di riprendere inutilmente l'iter procedurale per un accordo comunque valido esclusivamente per 1 anno e dunque correttamente gestibile senza eccessive formalità.

Dispositivo finale.

Per tutte le ragioni fin qui indicate e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni vi invitiamo a voler

risolvere:

1. è adottata la convenzione per l'organizzazione e la gestione della Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2024-2025 tra i Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote come al testo allegato che è parte integrante del presente messaggio
2. la medesima entra in vigore con effetto retroattivo a contare dall'inizio dell'anno scolastico 2024/2025 (2 settembre 2024) riservata l'approvazione del Consiglio di Stato
3. il Municipio è incaricato di darvi seguito.

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Maurizio Bernasconi

La Segretaria:
Lara Aimar

Annessa:
convenzione

Per esame e rapporto
Commissione della Gestione.

Approvato dal Municipio con risoluzione no. 344 dell'11 settembre 2024

CONVENZIONE

per l'organizzazione e la gestione della Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2024-2025 del 13 marzo 2024

Le parti della Convenzione sono:

1. il Comune di Bissone, rappresentato dal proprio Municipio (detto anche Comune sede)
2. i Comuni di Morcote e Vico Morcote, rappresentati dai propri Municipi (detti Comuni convenzionati)

Art. 1 Base legale e scopo	<p>La base legale della presente Convenzione è retta dagli artt. 106 lett. d) LOC, 9 della Legge della scuola e 46 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.</p> <p>Lo scopo della Convenzione è quello di organizzare razionalmente e disciplinare i rapporti di collaborazione tra i Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote, per la gestione della Scuola dell'Infanzia, limitatamente durante l'anno scolastico 2024-2025, riservato un eventuale rinnovo.</p>
Art. 2 Ordinamento e sede dell'Istituto scolastico	<p>La sezione della Scuola dell'Infanzia fa parte dell'Istituto scolastico di Bissone. Il Comune di Bissone assume la funzione di Comune sede.</p> <p>I Comuni convenzionati non hanno competenze sulla gestione dell'Istituto scolastico di Bissone, esse competono unicamente al Comune sede.</p>
Art. 3 Finanziamento e ripartizione delle spese	<p>Il Comune sede anticipa le spese scolastiche e provvederà a richiedere ai Comuni convenzionati un contributo per ogni allievo iscritto e domiciliato, sulla base di un costo di riferimento.</p> <p>Il costo di riferimento viene quantificato dal Municipio di Bissone, riservata la delega ai suoi servizi. Esso si compone dei seguenti costi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. totale spese del centro di costo 211 "Scuola dell'infanzia" del Consuntivo 2024 del Comune di Bissone, dedotto il sussidio cantonale stipendi docenti al conto 211.4631.0002. le seguenti voci di spesa del centro di costo 217 "Edifici scolastici" del Consuntivo 2024 del Comune di Bissone, più precisamente<ol style="list-style-type: none">a) la metà del costo inserito al conto 217.3120.003 "consumo riscaldamento"b) il totale dei costi connessi alla Scuola dell'Infanzia inseriti al conto 217.3120.004 "consumo energia elettrica"c) il totale dei costi connessi alla Scuola dell'Infanzia inseriti al conto 217.3130.000 "spese pulizia stabili"3. costi per gestione stabile: importo annuo forfettario di CHF 8'0004. costi per ammortamenti: importo annuo forfettario di CHF 27'000 <p>Il costo di riferimento verrà rapportato alla media degli allievi domiciliati o residenti iscritti al 01.01 ed al 31.12 dell'anno scolastico di riferimento, in modo da poter calcolare il costo di riferimento per allievo.</p> <p>Il costo di riferimento per allievo viene fatturato dal Comune sede al Comune convenzionato, per ogni allievo iscritto e domiciliato che frequenta la Scuola dell'Infanzia di Bissone durante l'anno scolastico di riferimento.</p> <p>Il numero di allievi domiciliati nei Comuni convenzionati viene determinato sulla base delle iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia durante l'anno scolastico. In caso di arrivi o partenze durante l'anno scolastico di riferimento, il contributo è dovuto pro-rata temporis.</p> <p>Il Comune sede ha la possibilità di richiedere adeguati acconti ai Comuni convenzionati.</p>

Art. 4 Refezione scolastica	Il Comune sede è responsabile della refezione scolastica. Gli allievi domiciliati nei Comuni convenzionati sono esentati dal pagamento delle tasse previste dalla regolamentazione specifica di Bissone, in quanto i costi di refezione sono inseriti negli oneri finanziari della Convenzione. I Comuni convenzionati sono liberi di definire le modalità di partecipazione delle famiglie ai costi nei limiti dell'art. 73a del Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.
Art. 5 Servizi extrascolastici e Direzione scolastica	Eventuali attività extrascolastiche e la Direzione scolastica sono regolati tramite regolamentazioni ed accordi separati.
Art. 6 Trasporto scolastico	I trasporti scolastici per gli allievi sono di competenza del Comune ove è domiciliato l'allievo. Ogni Municipio organizza, sotto la sua responsabilità, il trasporto dei propri allievi iscritti e domiciliati ai sensi degli artt. 92, 93 e 93a del Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996 e prendono a carico i relativi costi.
Art. 7 Frequenza fuori Comune	Eventuali richieste di frequenza presso un altro Istituto scolastico sono di competenza del Municipio in cui l'allievo è domiciliato secondo l'art. 47 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (LSISE).
Art. 8 Durata, rinnovo e disdetta	La presente convenzione ha una durata determinata e non può essere disdetta. La sua validità inizia il 1° settembre 2024 e termina il 31 agosto 2025. I Comuni convenzionati possono richiedere al Municipio di Bissone il rinnovo della convenzione di anno in anno, previo inoltro di una specifica richiesta. Il rinnovo non è automatico, il Municipio di Bissone, quale Comune sede, mantiene la propria autonomia decisionale e si determina sull'eventuale rinnovo in un termine ragionevole.
Art. 9 Clausola di salvaguardia	Qualora una disposizione della presente Convenzione si rivelasse inefficace, oppure in assenza di disposizioni, i Municipi si impegnano ad adottare una regolamentazione valida, su proposta del Comune sede. Le restanti disposizioni mantengono per contro la loro validità.
Art. 10 Entrata in vigore	La presente convenzione entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2024-2025, previa approvazione da parte dei Municipi dei Comuni di Bissone, Morcote e Vico Morcote.

Per il Municipio di Bissone

Il Sindaco
x

Il Segretario
x

Per il Municipio di Morcote

Il Sindaco
x

Il Segretario
x

Per il Municipio di Vico Morcote

Il Sindaco
x

Il Segretario
x